



## Fascicolo Anac n. 336/2021

**Oggetto:** Affidamento dei servizi di pulizia, mensa e ristorazione negli Ospedali pubblici della Regione Molise. S.A.: ASReM - Azienda Sanitaria Regionale del Molise.

Conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018. Attuazione deliberazione consiliare in data 13 aprile 2022.

### Premessa

E' pervenuta all'Autorità una segnalazione con la quale sono stati esposti alcuni presunti profili di anomalia relativi all'affidamento dei servizi in oggetto negli Ospedali della Regione Molise.

Segnatamente, sono emerse problematiche con riferimento al reiterato ricorso da parte di codesta Stazione Appaltante all'istituto della proroga relativamente all'affidamento dei servizi di pulizia e ristorazione nei nosocomi pubblici molisani.

Al fine di verificare la sussistenza di eventuali margini per l'avvio dell'attività di vigilanza, l'Autorità ha inviato a codesta Azienda Sanitaria Regionale del Molise (d'ora in avanti Asrem) una nota di richiesta informazioni (prot. n. 38399 del 12.5.2021), riscontrata con note acquisite al prot. Anac n. 47701, 47732, 47733, 47734 e 47735 del 15.6.2021.

Valutato quanto emerso dalle note di riscontro alla richiesta informazioni da ultimo citata, con nota prot. n. 73164 dell'8.10.2021 si è provveduto a comunicare all'Asrem e al Servizio Centrale Unica di Committenza della Regione Molise l'avvio dell'istruttoria ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento sull'esercizio dell'attività di Vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018, al fine di svolgere, nel rispetto del previsto contraddittorio, gli opportuni approfondimenti finalizzati a verificare la legittimità di quanto posto in essere da entrambe le citate strutture.

L'Asrem ha riscontrato con nota acquisita al prot. Anac n. 77877 del 28.10.2021; stante l'assenza di riscontro da parte della Centrale Unica di Committenza, in data 17.12.2021, con nota prot. n. 90663, ne è stata sollecitata la risposta.

Considerata la perdurante assenza di riscontro, in data 25.1.2022, con prot. interno n. 5202, la documentazione è stata trasmessa al competente Ufficio Sanzioni (USAN) per il seguito di riferimento.

In data 24.2.2022 il Servizio Centrale Unica di Committenza ha trasmesso quanto richiesto, così come confermato successivamente dall'Ufficio Sanzioni con prot. interno n. 19112 del 15.3.2022. Valutata la documentazione in atti, il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 13 aprile 2022, ha disposto la conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018, sulla base delle seguenti considerazioni.

## Fatto

Relativamente alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, su cui sono state chieste delucidazioni già in sede di richiesta di informazioni, l'Asrem ha rappresentato che la Regione Molise è in piano di rientro dal deficit sanitario dal 2007 e che pertanto la programmazione sanitaria è definita dal Commissario ad Acta attraverso lo strumento del Programma Operativo Straordinario. È emerso che l'ultimo P.O.S. approvato è quello relativo al triennio 2015/2018; per il triennio 2019/2021 – stando al riscontro acquisito al prot. Anac n. 47701 del 15.6.2021 – la prevista approvazione non è ancora avvenuta, pertanto l'adozione della programmazione degli acquisti di beni e servizi da parte dell'Azienda, già resa difficile dalle *"intervenute variazioni del contesto nazionale, regionale e aziendale e dalle mutate necessità inerenti il governo della spesa"*, è stata rinviata in esito alla messa a punto della programmazione regionale per il periodo 2019/2021 e i bilanci sono stati predisposti *"in coerenza ed in continuità alla programmazione sanitaria di cui al Programma Operativo Straordinario 2015/2018 della Regione Molise"*.

Ciò posto, l'Asrem ha affermato che i contratti aventi ad oggetto il servizio di pulizia e il servizio di ristorazione negli ospedali della Regione Molise sono tutt'ora in regime di proroga e che gli stessi sono stati "ereditati" dalle ex AASSLL della Regione Molise (ASL n. 1 Alto Molise – Agnone, ASL n. 2 Pentria – Isernia, ASL n. 3 Centro Molise – Campobasso e ASL n. 4 Basso Molise – Termoli).

Tali Enti sono stati disciolti per effetto della Legge Regionale n. 9/2005 e della Delibera di Giunta Regionale n. 1867 del 26.12.2005 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Regionale con decorrenza dall'1.1.2006, ma per ragioni organizzative l'integrazione nell'Azienda Sanitaria Unica è avvenuta solo a partire dall'1.11.2009.

Come documentato dall'Asrem, con riferimento al servizio di pulizie, i vari contratti originariamente in vigore sono scaduti negli anni 2002, 2010 e 2012. A partire da tali scadenze, si sono succeduti solo ed esclusivamente provvedimenti di proroga *"fino al completamento della procedura di gara presso la Centrale di committenza regionale"*.

A fronte della contestazione, formulata in sede di avvio dell'istruttoria, incentrata sull'eccessivo ricorso alle proroghe, l'Asrem – dopo avere indicato taluni provvedimenti di proroga - ha affermato che con successivo provvedimento del Direttore Generale n. 207 del 27.3.2015 è stato disposto di prorogare ulteriormente i contratti in essere con le ditte che fornivano il servizio di pulizia presso le diverse strutture dell'Asrem sino all'aggiudicazione della gara CONSIP, all'epoca in corso di espletamento.

Con provvedimento del Direttore Generale n. 780 del 23.9.2016 è stato disposto di revocare il suddetto provvedimento n. 207/2015 e di prorogare i contratti fino all'aggiudicazione della nuova gara da espletarsi a cura della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Regione Molise, i cui atti sono stati approvati con provvedimento del Direttore Generale n. 1023 del 22.12.2016 e trasmessi alla Centrale con nota prot. 101269 del 22.12.2016, presupponendo un più celere espletamento della stessa rispetto a quella in essere presso CONSIP.

*Medio tempore*, la gara CONSIP avente ad oggetto i "servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale" (il cui bando è stato pubblicato in GURI in data 24.12.2014) è giunta a compimento nell'anno 2020 e, in seguito a varie vicissitudini, il Direttore Generale dell'ASREM, con provvedimento n. 1515 del 17.12.2021, ha disposto l'adesione alla medesima<sup>1</sup>.

Con riferimento al servizio di ristorazione, dalla documentazione in atti è emerso che i vari contratti originariamente in vigore sono scaduti negli anni 2001, 2007 e 2012. A partire da tali scadenze, si sono succeduti vari provvedimenti di proroga *"fino al completamento della procedura di gara presso la Centrale di committenza regionale"*.

A fronte della contestazione, formulata in sede di avvio dell'istruttoria, incentrata sull'eccessivo ricorso alle proroghe, l'Asrem – dopo avere indicato anche in questo caso taluni provvedimenti di proroga - ha affermato che con provvedimenti del Direttore Generale n. 77 del 29.1.2015, n. 206

---

<sup>1</sup> La Delibera n. 1515/2021 e la Delibera n. 1451/2021 (avente ad oggetto la revoca della precedente gara per l'affidamento del servizio di pulizia i cui atti sono stati approvati con provvedimento del Direttore Generale n. 1023/2016 e poi trasmessi alla CUC) sono state entrambe impugnate innanzi al TAR Molise nell'ambito dei procedimenti n. 5/2022 e n. 414/2021 Reg. Ric. L'udienza di merito è stata fissata al 23.3.2022.

del 27.3.2015, n. 121 del 17.2.2016 e n. 33 del 17.3.2017 è stato disposto di prorogare ulteriormente i contratti in essere con le ditte incaricate per i rispettivi anni 2015, 2016 e 2017, fino all'espletamento della gara della CUC, il cui capitolato era in corso di elaborazione. L'Asrem ha rappresentato che gli atti di gara di propria stretta competenza sono stati approvati con provvedimento del Direttore Generale n. 307 del 18.3.2019 e trasmessi alla CUC con nota prot. n. 26705 del 18.3.2019; ha altresì aggiunto che *"l'espletamento della relativa procedura è stato più volte sollecitato dall'Asrem, in particolare con note prot. n. 72754 del 31.7.2020, prot. n. 104584 del 27.10.2020, prot. n. 73279 del 18.6.2021 e prot. n. 116581 del 25.10.2021 ... Ad oggi non è stato ancora pubblicato il relativo bando da parte della Centrale, né risultano attivate gare da parte di CONSIP s.p.a."*.

Con riferimento alla prospettazione, illustrata in sede di comunicazione di avvio, dell'alternativa delle "gare ponte" alla stregua delle indicazioni contenute nella circolare MEF di cui al prot. n. 20518/2016 contenente *"Indicazioni per l'attuazione della norma sull'acquisizione di beni e servizi del settore sanità"*<sup>2</sup>, l'Asrem ha rappresentato che la Regione Molise, con L.R. 4 maggio 2015, n. 8 (art. 22) ha istituito, ai sensi e per gli effetti della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Centrale Unica di Committenza Regionale che prevede tra i propri compiti istituzionali quello di effettuare gare centralizzate regionali a favore, tra l'altro, degli enti del Servizio Sanitario Regionale; con Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 31.7.2015 è stato approvato il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Centrale, poi integralmente sostituito, con delibera n. 480 del 17.9.2015, da nuove Linee Guida per il funzionamento della stessa. Tali ultime Linee Guida, in particolare, prevedono che gli enti del Sistema Sanitario della Regione Molise possono indire autonomamente procedure per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto di IVA. In ragione di ciò, quindi, l'Asrem ha concluso affermando che anche l'ipotesi del contratto ponte *"avrebbe dovuto essere valutata nonché posta in essere dalla Centrale di Committenza Regionale, atteso il limite di spesa cui soggiace l'Asrem, trattandosi di procedure di gara il cui valore, anche in caso di contratto ponte, avrebbe superato il limite di spesa di euro 40.000,00"*.

---

<sup>2</sup> Tale circolare, invero, prevede che *"... In assenza di iniziative attive (presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso Consip s.p.a.), se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non è ancora perfezionata, è possibile ricorrere alla stipula di un contratto ponte ex art. 57, comma 2, lett. c (oggi art. 63, comma 2, lett. c) o ex art. 57, comma 5, lett. b (oggi art. 63, comma 5) del Codice Appalti"*.

Con riferimento alle inefficienze e alle carenze organizzative della Centrale Unica di Committenza della Regione Molise messe in evidenza nella comunicazione di avvio dell'istruttoria, la Centrale Unica (CUC) ha confermato, in relazione al servizio di pulizia, quanto già rappresentato dall'Asrem; più precisamente, ha affermato di essere stata messa a conoscenza, da parte dell'Asrem, dell'intenzione circa la prossima adesione alla convenzione CONSIP al fine di soddisfare il fabbisogno di servizi nel settore. La CUC ha altresì aggiunto che la precedente procedura di gara (di cui al CIG 69320848AD) *"era entrata in una condizione di stallo, a causa delle dimissioni di due membri della Commissione di valutazione delle offerte, che non sono mai stati sostituiti... Questo servizio ha ripetutamente richiesto alla Asrem una rosa di nominativi di esperti, all'interno della quale si potessero adeguatamente individuare i sostituti dei commissari dimissionari ma l'azienda sanitaria non ha mai fornito quanto richiesto"*.

Con riferimento al servizio di ristorazione, la CUC ha affermato che, con nota prot. n. 199362 del 9.12.2021, ha chiesto alla Asrem di chiarire se la documentazione di cui alla sopra menzionata Delibera del DG n. 307/2019 conservasse piena attualità o se fosse necessario aggiornare gli atti relativi al Capitolato speciale anche in considerazione delle possibili mutate esigenze scaturite dall'emergenza Covid – 19; i chiarimenti - a detta della CUC - non sono mai stati trasmessi.

La CUC, infine, ha rappresentato i disagi dovuti alla grave carenza di personale sin dal 2015, la quale *"inevitabilmente ritarda gli adempimenti relativi alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e ristorazione"* ed ha, altresì, evidenziato di avere fatto presente la suddetta problematica alla Presidenza della Giunta della Regione Molise con nota prot. n. 179398 dell'8.11.2021.

## Diritto

Per quanto riguarda la proroga dell'affidamento dei servizi di pulizia e di ristorazione, nel prendere atto di quanto illustrato dall'Asrem con riferimento al quadro normativo regionale che impedirebbe lo svolgimento di autonome procedure di gara da parte degli enti del Sistema Sanitario Regionale, si ritiene opportuno ribadire quanto già espresso in sede di comunicazione di avvio dell'istruttoria con riferimento alla problematica *de qua*.

Nel nostro Ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62. La proroga ed il rinnovo si traducono infatti in un affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento,

enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (Delibera Anac n. 304 del 1.4.2020).

L'Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto (e di rinnovo) non vi sia alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal Legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve effettuare una nuova gara pubblica qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192). Per effetto dell'applicazione dei principi comunitari che considerano la proroga o il rinnovo di un contratto nuovo, soggiacente a regole competitive, la proroga può essere pertanto concessa esclusivamente al fine di evitare l'interruzione delle attività in atto, per il solo tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2151/2011).

A fronte, quindi, del principio generale del divieto di proroga dei contratti pubblici, vi è la residuale facoltà, da parte della stazione appaltante, di ricorrere all'opzione di proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

Più in dettaglio, in base ai chiarimenti offerti da ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa, affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:

- la proroga deve rivestire carattere eccezionale, ed è pertanto utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere Anac n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018);
- la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
- la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);
- l'amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell'indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione, vi sia l'effettiva esigenza di

assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018). In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG 38/2013);

- l'opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell'originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.

I principi di cui sopra sono stati recentemente ribaditi dall'Autorità nelle delibere n. 423 del 15 maggio 2019, n. 152 del 19 febbraio 2020, n. 175 del 24 febbraio 2021, n. 591 e n. 756 del 28 luglio 2021.

Con riferimento al rinnovo, preme ricordare quanto chiarito nel Comunicato del Presidente di questa Autorità del 4 novembre 2015 sull' "*Utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi dei contratti pubblici*": ferma restando la valenza generale del divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti, residuali margini di applicabilità dello stesso possono essere ravvisati nella previsione normativa di cui all'art. 57, comma 5, lett. b, del d.lgs. 163/2006 (oggi art. 63, comma 5, d.lgs. 50/2016), la quale ammette la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando (l'importo deve essere computato per la determinazione del valore dell'appalto) e rientri in determinati limiti temporali (il ricorso a tale procedura è ammesso nel triennio successivo alla stipula del contratto d'appalto iniziale).

Fatte tali premesse, avuto riguardo al caso di specie (e agli originari contratti d'appalto trasmessi dall'Asrem), occorre innanzitutto rilevare che sia con riferimento al settore della pulizia che con riguardo al settore della ristorazione, sono state talvolta previste forme "atipiche" e non più attuali di prosecuzione del rapporto contrattuale<sup>3</sup>, rinviando alla possibilità di rinnovi/proroghe contrattuali sostanzialmente *sine die* e consolidando, così, il rapporto contrattuale in essere con i vari operatori economici in netto contrasto con la garanzia di un minimo confronto concorrenziale.

---

<sup>3</sup> A titolo meramente esemplificativo, si riporta quanto previsto nel contratto stipulato tra il presidio ospedaliero di Agnone e la ditta Tre Stelle s.c.a.r.l. (rep. n. 364/2010). All'art. 2 del suddetto contratto si prevede che: "*Il presente contratto avrà effetto a partire dall'1.2.2010 rinnovabile di anno in anno salvo disdetta di una delle due parti da comunicarsi con 6 mesi di preavviso*".

In secondo luogo, avuto riguardo ai documenti istruttori allegati, le proroghe non risultano adeguatamente motivate in ordine ai presupposti ed alle circostanze eccezionali che ne hanno condotto all'adozione. Trattandosi infatti di strumento eccezionale rispetto al procedimento di evidenza pubblica, l'utilizzo della proroga tecnica è assistito da un onere motivazionale assai stringente, che deve dare conto analiticamente delle circostanze, non imputabili all'amministrazione, che hanno condotto all'utilizzo della stessa proroga (in tal senso anche Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194).

Sotto altro profilo, come sopra anticipato, è emerso che nel 2016 (per il settore pulizie) e nel 2019 (per il settore ristorazione) l'Asrem si è attivata con la trasmissione degli atti di gara alla competente Centrale di Committenza per l'espletamento, da parte di quest'ultima, dell'*iter* procedurale.

Tuttavia, il fatto che in entrambi i settori i primi provvedimenti di proroga risalgano già al lontano 2010 (la trasmissione degli atti alla CUC, come detto, è avvenuta solo molti anni più tardi), la "*condizione di stallo*" innescata con riferimento alla gara per l'affidamento del servizio di pulizia di cui al CIG 69320848AD sulla base di quanto attestato dal Servizio Centrale Unica di Committenza ed, infine, il fatto che l'Asrem ad oggi non abbia ancora chiarito se gli atti di gara approvati con Delibera D.G. n. 307/2019 conservino o meno attualità considerato il lasso di tempo oramai trascorso, inducono a ritenere che la gestione, da parte dell'Asrem, della fase prodromica all'invio degli atti di propria stretta competenza alla Centrale di Committenza, sia in contrasto con il principio di tempestività dell'affidamento degli appalti pubblici enunciato dall'art. 2 del d.lgs. 163/2006 e dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione (Cfr. Delibera Anac n. 949 del 20.11.2020).

Posto quanto fin qui evidenziato, la mancata indizione e conclusione in tempi ragionevoli delle procedure di gara appare imputabile, altresì, alle inefficienze ed alle carenze organizzative della Centrale di Committenza della Regione Molise. Infatti, almeno con riferimento al servizio di ristorazione, dal momento della trasmissione degli atti alla Centrale Unica di Committenza da parte dell'Asrem, risulta essere intercorso un notevole lasso di tempo (ovvero da marzo 2019 a dicembre 2021) durante il quale la Centrale di Committenza non ha avviato la procedure di gara, nonostante i numerosi solleciti dell'Asrem, per poi chiedere a quest'ultima, solo in data 9 dicembre 2021, di chiarire se la documentazione *illo tempore* trasmessa conservasse o meno attualità. Ciò ha comportato il conseguente vincolo, per l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, di dover

affidare il servizio in questione ai medesimi operatori economici, in violazione delle norme di legge e dei principi sopra richiamati.

\*\*\*\*

Tenuto conto di tutto quanto sopra rilevato e considerato, nonché del quadro normativo di riferimento il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 13 aprile 2022 ha disposto la definizione del presente procedimento ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 3 del Regolamento sull’esercizio di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018, con raccomandazione alla Azienda Sanitaria Regionale del Molise di un più puntuale rispetto della normativa complessivamente richiamata e dei principi generali dell’ordinamento.

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, si rileva, comunque, che dall’analisi del sito istituzionale della Regione Molise è emerso che con DCA n. 94 del 9.9.2021 è stato approvato il Programma Operativo 2019 – 2021. Ciò posto, atteso quanto affermato dall’Asrem nel riscontro acquisito al prot. Anac n. 47701/2021 e considerato che alla luce delle sopra menzionate Linee Guida per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza gli enti del Servizio Sanitario Regionale devono provvedere a trasmettere alla Centrale il piano dei propri fabbisogni entro il 30 settembre dell’esercizio precedente a quello di programmazione al fine di consentire alla stessa la pianificazione delle attività, si sollecita un più corretto uso in futuro dello strumento della programmazione da parte dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise<sup>4</sup>, rilevando, in ogni caso, la necessità che la CUC del Molise assuma ogni possibile iniziativa volta alla razionalizzazione e all’efficientamento della propria struttura, anche a risorse invariate.

A fronte di tutto quanto sopra rappresentato si invita, inoltre, la Presidenza della Giunta Regionale del Molise ad incentivare la funzionalità della Centrale Unica di Committenza della Regione, assumendo le più opportune iniziative e i correttivi ritenuti necessari al riguardo, al fine di

---

<sup>4</sup> Nel Comunicato del 7 luglio 2021 recante «*Indicazioni in merito alla gestione degli accordi quadro e delle convenzioni quadro di cui all’articolo 3, comma 1, lettera cccc) del codice dei contratti pubblici*» sono state fornite indicazioni di carattere generale al fine di richiamare l’attenzione dei soggetti interessati sulle attività di programmazione. In particolare, è stato specificato che «*Le Centrali di Committenza e i soggetti aggregatori supportano le stazioni appaltanti nella pianificazione dei fabbisogni e nel monitoraggio dei consumi e della spesa, al fine della corretta quantificazione della domanda complessiva e, quindi, dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento dell’accordo quadro o della convenzione. Sulla base dei fabbisogni comunicati dalle stazioni appaltanti interessate, le centrali di committenza e i soggetti aggregatori pianificano le gare da approntare nel periodo di riferimento*». Tali indicazioni sono finalizzate a rendere efficace l’azione di programmazione dei fabbisogni da parte delle stazioni appaltanti e la conseguenziale azione di pianificazione delle gare da parte delle centrali di committenza, evitando il prodursi di ritardi nell’avvio delle procedure di acquisto.

assicurare un'efficace gestione delle procedure di gara, garantendo un corretto avvicendamento degli aggiudicatari e facendo sì che sia evitato il ricorso improprio alla proroga cd. tecnica quale ammortizzatore pluriennale delle inefficienze del sistema di acquisizione centralizzato (*cf.* Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015).

In ragione della gravità e persistenza della richiamata situazione e nelle more del superamento della stessa, si invita, altresì, a considerare la possibile introduzione di meccanismi temporanei anche in deroga alle previsioni normative vigenti, che possano consentire alle stazioni appaltanti debitamente autorizzate ed a fronte di comprovate necessità, l'espletamento di autonome procedure di gara "ponte", nel miglior rispetto dei principi europei di libera concorrenza e di non discriminazione ed a salvaguardia delle stesse ragioni erariali.

Si richiede, infine, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio dell'Autorità, di voler disporre per la pubblicazione della presente nota di definizione del procedimento ex art. 21 del Regolamento Vigilanza Contratti sul sito istituzionale di codesta Azienda Sanitaria Regionale del Molise e sul sito di codesta Centrale Unica di Committenza.

*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente il 4 maggio 2022